



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: VINCA

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I dd. 4 settembre 2025, n. 793 – natura di atto endoprocedimentale del parere dell'Ente Parco nell'ambito del procedimento di VINCA finalizzato al rinnovo di un'autorizzazione in materia venatoria

Il caso all'attenzione ha ad oggetto il provvedimento di valutazione di incidenza ambientale (VINCA), con il quale il Parco esprimeva, per quanto di competenza, "valutazione di incidenza positiva ovvero assenza di incidenza negativa" in relazione al rinnovo di autorizzazioni in materia di prelievo venatorio per "appostamento fisso preesistente e esterno ai confini di SIC/ZSC", impugnato da un'associazione ambientalista.

La sentenza in commento, dichiarando in rito il ricorso inammissibile e irricevibile, chiarisce che i provvedimenti di valutazione di incidenza ambientale (VINCA) adottati dal Parco hanno consistenza giuridica di meri pareri a favore della Regione (deputata al rilascio dei provvedimenti di rinnovo degli appostamenti fissi già esistenti). Di conseguenza, secondo il TAR Brescia, tali pareri hanno natura di atti endoprocedimentali che, isolatamente considerati, non sono dotati di autonoma lesività in assenza delle successive autorizzazioni che sulle VINCA stesse si fondano e, quindi, non sono impugnabili se non unitamente al provvedimento autorizzatorio finale. La VINCA positiva potrebbe, infatti, in concreto non costituire il presupposto legittimante l'adozione di un successivo provvedimento lesivo, in quanto vi potrebbe essere rinuncia all'istanza di autorizzazione dell'originario richiedente, ovvero la Regione potrebbe ravvisare ulteriori profili ostativi di propria competenza per rigettarla.

La sentenza si richiama alle "Linee Guida per la valutazione di incidenza (VINCA)", le quali specificano, seppur con riguardo al procedimento di *screening* e non al provvedimento di VINCA, che "La procedura di *screening* nei casi previsti ex lege (nazionale, regionale, provinciale, etc.) è infatti prevalentemente un endoprocedimento. Pertanto, seppure vincolante, nella maggior parte dei casi, il parere di *screening* non si configura, da un punto di vista amministrativo, come una vera e propria autorizzazione a sé stante".

Link: <https://mdp.giustizia->

[amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_bs&nrg=202400312&nomeFile=202500793_01.html&subDir=Provvedimenti](https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_bs&nrg=202400312&nomeFile=202500793_01.html&subDir=Provvedimenti)